REGOLAMENTO (CEE) N. 1510/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1986

che modifica, durante la campagna, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 683/85 della Commissione, del 13 marzo 1985, recante modalità d'applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE per quanto riguarda la modifica durante la campagna del prezzo rappresentativo di mercato e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/85 del Consiglio (4) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1985/1986 il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva a 198,59 ECU/100 kg e rispettivamente a 198,68 ECU/100 kg, nonché all'1,9 % ed al 7 % le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da trattenere in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 683/85 della Commissione ha definito i criteri che consentono di considerare come sensibile la modifica degli elementi presi in considerazione all'atto della precedente fissazione del prezzo rappresentativo di mercato ; che l'applicazione di tali criteri comporta una modifica del prezzo rappresentativo di mercato e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva attualmente in vigore ;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono fissati nel modo seguente :

— prezzo rappresentativo di mercato :
194,06 ECU/100 chilogrammi ;

— prezzo d'entrata :
195,09 ECU/100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 10. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 287 del 29. 10. 1985, pag. 1.